
Memoria sull'Affare Assegnato Scuola (Atto n.386)

Preparato per: VII Commissione Permanente del Senato

Preparato da: SNADIR – Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione

Data: 25 novembre 2014



Snadir
Sindacato Nazionale Autonomo degli
Insegnanti di religione

**Memoria dello Snadir sull’Affare Assegnato Scuola (Atto n.386)
depositata in occasione dell’Audizione presso la VII Commissione
Permanente del Senato, avvenuta il 25 novembre 2014**

Onorevole Presidente, Onorevoli Componenti della VII Commissione, desideriamo ringraziarVi per l’audizione odierna concessaci, che permette alla nostra organizzazione, rappresentativa del 30% della categoria dei docenti di religione, di portare alla vostra attenzione le loro legittime richieste (Petizione n.1062)¹ e presentare una nostra analisi e suggerire proposte sugli ambiti indicati nell’affare assegnato n.386.

1. Riordino della scuola secondaria di II grado

La vera riforma, attesa da anni dal mondo della scuola, è quella relativa alla stabilizzazione del precariato per far fronte alle tante esigenze, richiamate anche dal documento “La Buona scuola”. In tale prospettiva, ci auguriamo che la Corte di Giustizia Europea accolga, con la sentenza di domani (26 novembre 2014), le istanze di tanti docenti italiani. Ciò renderebbe giustizia degli effetti prodotti dall’ultima riforma della secondaria di secondo grado. Di fatto il complesso delle norme incardinate nella legge n. 133/2008 ha determinato essenzialmente una radicale diminuzione degli organici.

E’ per tale motivo che il piano di stabilizzazione dei 148.100 docenti precari al 1° settembre 2015 ci trova, in linea di principio, sostanzialmente d’accordo

¹ La Petizione n.1062 dal titolo "Adozione di provvedimenti a tutela degli insegnanti di religione cattolica" è stata annunciata in Aula al Senato il 14 gennaio 2014 ed assegnata alla 7^a Commissione Istruzione del Senato.

(svuotamento delle GAE e della graduatoria del concorso 2012). Facciamo, però, presente che il piano di assunzione ignora totalmente gli insegnanti precari di religione della scuola statale italiana. La legge 186/2003 prevede un organico di posti di ruolo (70%) da ripristinare, per coprire i **5.321 posti vacanti** alla data del 1° settembre 2014, utilizzando la graduatoria dell'unico concorso svoltosi nel 2004 (DDG 2 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U. n.10, 4° serie speciale, del 6/2/2004) e mediante il bando di un nuovo concorso².

Dal 2007 in poi non è stata predisposta alcuna assunzione in ruolo dei docenti di religione a causa della mancata applicazione delle seguenti norme:

- 1) art.400, comma 17 del D.Lvo 297/1994, il quale stabilisce *la validità delle graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente,*
- 2) art.3, comma 2 della legge 186/2003, che prevede l'indizione di successivi concorsi *“su base regionale, con frequenza triennale”*.

La legge n.296/2006 ha disposto la trasformazione delle *“graduatorie permanenti [...] in graduatorie ad esaurimento”*, ma non è stata estesa anche ai docenti di religione precari, i quali - pur idonei in un pubblico concorso - sono rimasti senza nessun canale di possibile accesso al ruolo. Quindi nessun altro concorso e nessuna graduatoria ad esaurimento o proroga di essa è mai stata disposta.

Di tutto ciò, la nostra organizzazione sindacale si è sempre fatta promotrice. Sono trascorsi non molti mesi da quando sono stati consegnati al Senato della

² Dossier. #labuonascuola dei #148.000docentidaassumere esige che vengano #assuntianchei5.321docentidireligione, settembre 2014.

Repubblica i plichi contenenti le oltre 100.000 firme della petizione pubblica (Petizione n.1062). Con essa si faceva richiesta al Parlamento italiano di:

- a) trasformare l'attuale graduatoria di merito, a seguito del concorso (legge 186/2003; D.D.G. 2 febbraio 2004), in graduatoria ad esaurimento - così come già avviene per le altre discipline - e di garantire l'immissione in ruolo ai docenti di religione vincitori di concorso;
- b) indire un nuovo concorso per titoli ed esami riservato agli insegnanti di religione cattolica da svolgersi per i posti disponibili fino alla quota del 70% prevista dalla legge 186/2003;
- c) attribuire all'insegnamento della religione cattolica un codice di classe di concorso o di abilitazione all'insegnamento, quale riconoscimento del nuovo status giuridico determinato dall'accesso nella scuola a mezzo di concorso pubblico (Legge n. 186/2003);
- d) consentire la valutazione del servizio di religione nelle graduatorie ad esaurimento, l'accesso ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione e dell'idoneità all'insegnamento e ai TFA speciali per altre discipline;
- e) adeguare la valutazione periodica ed annuale dell'insegnamento della religione cattolica, secondo le modalità definite per tutte le altre discipline scolastiche.

Riguardo ai percorsi ordinamentali, preoccupa la mancanza di una visione più ampia e articolata sugli assetti dell'istruzione superiore laddove si intende proporre la riduzione di un anno dei suddetti percorsi, senza un adeguato progetto di transizione in mancanza del quale si avrebbero ulteriori gravi contrazioni degli organici.

Gli interventi di riforma della scuola hanno determinato un depotenziamento della didattica, rafforzando la burocratizzazione dei compiti dei docenti, ai quali si nega loro il diritto, da ben sei anni, degli aumenti contrattuali a fronte di un aumento esponenziale dei carichi di lavoro e delle responsabilità (DSA, BES, formazione sui temi della sicurezza).

2. Colmare le lacune del sistema scolastico italiano

La proposta di inserimento - *“non in una logica meramente additiva”* - di alcune discipline come la musica, l'arte e le discipline economiche, che al tempo del ministro Gelmini furono messe ai margini o estromesse dall'insegnamento per permettere una riduzione del quadro orario, risulta difficilmente attuabile, se non accompagnata da una seria riarticolazione dei quadri orari dei diversi percorsi di studio. Si suggerire l'introduzione di una didattica laboratoriale che preveda la presenza di due docenti nella medesima classe (compresenza) permetterà la concreta attuazione di quanto prefissato nel documento governativo.

Sulla questione della metodologia CLIL risulta evidente a tutti gli operatori scolastici che doveva essere inserita nella scuola italiana solo in una prospettiva di medio-lungo periodo, a seguito di una specifica formazione dei docenti coinvolti. In ogni caso, riteniamo che sarebbe più opportuno potenziare lo studio della lingua straniera fin dai primi anni della scuola primaria e supportare i laboratori linguistici di docenti di madre-lingua.

L'idea di introdurre un'ora settimanale di educazione fisica nelle classi dalla II alla V della scuola primaria per “promuovere la crescita sana ed equilibrata

dei bambini” è ovviamente un fatto positivo, ma tutto ciò contrasta – paradossalmente – con il progressivo taglio dei fondi alla pratica sportiva da parte del Governo.

Certamente interessante la proposta di introdurre una alfabetizzazione digitale, che metta in grado ogni studente di progettare un sito web, una app, un videogioco, utili per *“pensare in termini computazionali”*. Tuttavia, è da tenere presente – per ciò che attiene l’uso di metodologie didattiche di apprendimento - che la logica computazionale non è la sola ed unica modalità della conoscenza che permette la rappresentazione della realtà. Inoltre, proporre la “rottamazione” delle LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) con la motivazione che queste hanno *ingombrato le classi e spaventato i docenti* ci sembra davvero un’affermazione banale. Infatti, suggerirne la sostituzione con i dispositivi mobili portati da ogni studente (B.Y.O.D. – Bring Your Own Device) vuol dire non tener conto che la LIM è soltanto uno schermo di condivisione. Pertanto, sarebbe stato più oculato suggerire l’utilizzo di nuovi e altri dispositivi touch-interattivi di condivisione.

Riteniamo positiva l’idea di un insegnamento dell’economia, accessibile a tutti gli studenti di scuola secondaria di secondo grado, per colmare l’analfabetismo finanziario dei ragazzi e permettere loro di comprendere i meccanismi, talvolta perversi, dei mercati finanziari, delle troike di turno e dei sicari delle economie mondiali. Noi però condividiamo il pensiero di Federico Rampini, il quale da esperto giornalista e scrittore, ritiene necessario insegnare l’economia anche ai bambini *“perché crescano armati degli utensili giusti, perché nessuno li possa ingannare con il linguaggio dei tecnocrati”*.

Consideriamo, inoltre, opportuno un provvedimento normativo di aggiornamento delle classi di concorso che tenga conto dell'attuale impianto curricolare e che comprenda anche l'insegnamento della religione, disciplina per la quale è richiesto oggi un pubblico concorso per l'accesso ai relativi ruoli.

Risulta, infine, anacronistico mantenere solo per questo insegnamento una valutazione del profitto degli alunni espressa con un "giudizio" piuttosto che con un voto numerico, così come avviene per tutte le discipline scolastiche curricolari. Oggi l'insegnamento della religione cattolica con le sue Indicazioni nazionali presenta in modo molto rigoroso contenuti culturali che propongono linee generali e competenze distinte dalla catechesi, promuovendo *"tra gli studenti la partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace"*. Pertanto, è necessario che la valutazione del rendimento scolastico dell'insegnamento della religione sia espressa mediante l'attribuzione del voto numerico espresso in decimi³.

3. Orientamento scolastico

Circa il tema dell'orientamento scolastico, con particolare attenzione alla fase conclusiva del percorso della secondaria di primo grado, è evidente che esso - così come viene prospettato dagli orientamenti ministeriali - non pone l'accento sulle reali competenze raggiunte e/o raggiungibili dagli studenti, ma si

³ Dossier. *Valutazione periodica e finale dell'Irc secondo le modalità previste per altri insegnamenti*, 24 novembre 2014

affida alle aspettative delle famiglie ed alla capacità promozionali delle singole istituzioni scolastiche.

Sarebbe utile introdurre, nei segmenti dell'istruzione superiore, la valutazione di crediti formativi conseguiti nelle specifiche aree disciplinari da parte degli studenti, da poter spendere negli ulteriori, eventuali, percorsi formativi.

4. Raccordo scuola e impresa

Il raccordo tra mondo della scuola e il lavoro è indubbiamente positivo e necessario. Tuttavia, espressioni come quelle contenute nel documento “La Buona Scuola” (“*fabbisogni professionali del territorio*” o “*richieste del mercato del lavoro*”) lasciano intravedere una strategia pedagogico-didattica di subalternità delle attività formative a quelle delle aziende. Una sorta di istruzione al servizio del profitto! Un ulteriore rischio che è doveroso segnalare è quello di un abbassamento del costo del lavoro, derivante dal massiccio impiego di alunni nelle aziende e imprese.

Lo scopo principale degli *stages*, proposti dalla scuola, deve essere quello di contribuire alla formazione dello studente, affinché non si trasformi l'alternanza scuola-lavoro in un semplice apprendistato. Quest'ultimo ha finalità proprie che si esplica di norma attraverso la formazione congiunta di competenza delle Regioni. E' per questo motivo che *l'alternanza* non deve essere limitata ai solo percorsi tecnici e professionali, ma estesa anche ai licei.

Per evitare derive aziendalistiche della scuola, sarebbe più opportuno implementare il lavoro nei laboratori della scuola con la presenza di docenti specializzati e, eventualmente, compresenza di esperti del settore.

Il raccordo tra scuola e impresa, con particolare riferimento al segmento dell'istruzione tecnica e professionale, è essenziale ma deve garantire che la scuola pubblica sia sempre autonoma dalla sfera degli interessi immediati delle imprese, affinché il progetto educativo da questa proposto tenga conto del contesto produttivo territoriale ma senza rimanerne condizionato.

5. Scatti di carriera e docente mentor

Sulla questione concernente gli scatti di carriera dei docenti, si ribadisce - come più volte abbiamo affermato - che è necessario mantenere la progressione di carriera per anzianità, così come documentato dalle indagini OCSE sugli incentivi professionali⁴ e confermato ampiamente dai dati (95,6%) del nostro recente sondaggio⁵.

Le proposte sulla valorizzazione del merito possono essere prese in considerazione come elementi di accelerazione di carriera e per il conseguimento di posizioni funzionali da definire nell'organizzazione della didattica e dell'istituzione scolastica.

Riteniamo non accettabile la proposta del Governo di abolire gli scatti di anzianità per sostituirli con confusi scatti di competenza, condizionati a modelli di valutazione individuale ancora da definire. A tal proposito c'è da osservare

⁴ Studi OCSE 2002-2003 sulla qualità dell'insegnamento.

⁵ Dossier. *Miglioriamo la buona scuola, Risultati del sondaggio on line proposto dallo Snadir sul rapporto "La buona scuola"*, 16 novembre 2014.

che gli Stati Uniti già da tempo hanno registrato un fallimento del sistema “merit pay” (retribuzione basata sul merito), in quanto l’esperienza ha insegnato loro che l’attività di insegnamento è una difficile da misurare e quantificare; qualora si tentasse di identificare gli elementi di valutazione, questi innescherebbero automaticamente processi perversi: disimpegno, comportamenti opportunistici e non cooperativi tra docenti.

E’ evidente, inoltre, che gli scatti di competenza rappresentano un’oggettiva e generalizzata decurtazione dei livelli stipendiali attuali; ciò, a maggior ragione, se si tiene conto che i potenziali beneficiari di tale meccanismo sarebbero solo il 66%, e che l’importo che sarebbe corrisposto (“circa 60 euro netti al mese”) risulterebbe fissato per legge e non in sede di contrattazione, come le norme di legge vigenti stabiliscono circa la definizione di tutte le questioni di natura salariale

In merito al docente mentor, esprimiamo grandi perplessità in proposito, poiché tale figura, così come delineata in maniera nebulosa dal documento *La buona scuola*, rischierebbe di diventare un ennesimo collaboratore del dirigente con competenze che potrebbero essere attribuite all’attuale comitato di valutazione, alle figure di tutoraggio e strumentali già esistenti.

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti

F.to Il Segretario Nazionale


Prof. Orazio Ruscica

Allegati:

- 1) Dossier. *#labuonascuola dei #148.000docentidaassumere esige che vengano #assuntianchei5.321docentidireligione*, settembre 2014.
- 2) Dossier. *Valutazione periodica e finale dell'Irc secondo le modalità previste per altri insegnamenti*, 24 novembre 2014.
- 3) Dossier. *Miglioriamo la buona scuola. Risultati del sondaggio on line proposto dallo Snadir sul rapporto "La buona scuola"*, 16 novembre 2014.
- 4) Petizione n.1062 dal titolo *"Adozione di provvedimenti a tutela degli insegnanti di religione cattolica"* è stata annunciata in Aula al Senato il 14 gennaio 2014 ed assegnata alla 7^a Commissione istruzione del Senato.

2014

#labuonascuola dei
#148.000docentidaassumere
esige che vengano
#assuntianchei5.321docentidireligione



Snadir

Sindacato Nazionale Autonomo degli
Insegnanti di religione

Orazio Ruscica

Segretario Nazionale Snadir

#labuonascuola dei #148.000docentidaassumere esige che vengano

#assuntianchei5.321docentidireligione

Il Rapporto “la buona scuola” descrive la scuola che il Governo Renzi vuole attuare; certamente la novità di offrirlo a tutti i cittadini e di chiedere a chiunque voglia contribuire a migliorarlo di intervenire tramite una consultazione “trasparente, pubblica, diffusa, online e offline” è un esempio di democrazia praticata che apprezziamo molto.

In questo nostro intervento vogliamo focalizzare l’attenzione sulla prima parte del Rapporto e cioè “Assumere tutti i docenti di cui la buona scuola ha bisogno”.

Diciamo subito che il piano di assunzione dei 148.100 docenti ci trova molto d’accordo; l’assunzione in ruolo al 1° settembre 2015 di tutto il personale che si trova nelle graduatorie ad esaurimento e di quello presente nelle graduatorie a seguito del concorso bandito nel 2012, nonché l’indizione di nuovi concorsi per l’assunzione in ruolo nel triennio 2016/2019 di altri 40.000 docenti al fine di coprire il turnover è un investimento per il futuro del nostro Paese.

In virtù di quanto sopra, noi riteniamo che nel piano di assunzione occorra tener presente la necessità di ripristinare l’organico dei posti di ruolo (il 70%) previsto della legge 186/2003 per l’insegnamento della religione. Pertanto il piano di assunzione al 1° settembre 2015 dovrà poter contare, oltre ai 148.000 docenti di altre discipline, anche i 2.778 docenti di religione presenti nella graduatoria del concorso svoltosi nel 2004. Altresì riteniamo corretto che i 2.543 posti vacanti per l’insegnamento della religione,

Noi riteniamo che
nel piano di
assunzione
occorra tener
presente la
necessità di
ripristinare
l’organico dei
posti di ruolo (il
70%) previsto
dalla legge
186/2003 per
l’insegnamento
della religione

derivanti dai pensionamenti registratisi dal 2008 ad oggi e da quelli che si realizzeranno nei prossimi tre anni debbano essere messi a disposizione del nuovo concorso.

Occorre tener presente che dal 2007 non ci sono state più immissioni in ruolo di docenti di religione, pur risultando tali docenti idonei nell'unico concorso svoltosi (DDG 2 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U. n.10, 4° serie speciale, del 6/2/2004); tutto ciò nonostante l'obbligo imposto

Docenti di religione precari i quali, pur idonei in un pubblico concorso, sono rimasti senza nessun canale di possibile accesso al ruolo

dalla legge 186/2003 di assumere il personale docente di religione fino alla copertura del 70% dei posti dell'organico di diritto. Tale obbligo è stato violato con la mancata

applicazione sia dell'art.400, comma 17 del D.Lvo 297/1994, che stabilisce *"la validità delle graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente"*, che dell'art.3, comma 2 della legge 186/2003, che prevede l'indizione di successivi concorsi *"su base regionale, con frequenza triennale"*.

La legge n.296/2006 ha disposto la trasformazione delle *"graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ... in graduatorie ad esaurimento"*. Questa disposizione non è stata estesa anche ai docenti di religione precari i quali, pur idonei in un pubblico concorso, sono rimasti senza nessun canale di possibile accesso al ruolo. Quindi nessun altro concorso e nessuna graduatoria ad esaurimento o proroga di essa è stata disposta.

Affinché si realizzi una giusta equiparazione di posizioni tra gli insegnanti della scuola italiana è indispensabile che anche le graduatorie di merito del già espletato concorso di cui all'art.5, comma 1, della legge 186/2003 e quelle del nuovo concorso siano utilizzate per la copertura dei posti

disponibili e vacanti fino 70% dell'organico di diritto per l'insegnamento delle religione.

Riguardo all'organico dei docenti di religione è bene precisare che esso è distinto dagli organici degli altri docenti della scuola italiana.

E' più che fondata l'idea che un nuovo concorso per l'insegnamento della religione debba essere bandito non prima del 1° settembre 2017

L'esigenza di bandire un nuovo concorso deve tener presente che il DPR 175/2012 (Nuova Intesa sottoscritta tra il Ministro Profumo e il Card. Bagnasco) prevede dall'anno scolastico 2017/2018 il possesso dei nuovi titoli per l'insegnamento della religione cattolica. Pertanto, è più che fondata l'idea che un nuovo concorso per l'insegnamento della religione cattolica debba essere bandito non prima del 1° settembre 2017.

Tenendo presente la predetta data quale momento più opportuno per indire il nuovo concorso, sarebbe altrettanto conveniente prorogare le graduatorie del citato concorso del 2004 fino all'anno scolastico 2016/2017 e attingere ad esse negli aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017 nella misura del 50% dei posti attribuibili a ruolo, mentre il rimanente 50% dei posti disponibili andrebbe assegnato alle graduatorie del prossimo nuovo concorso, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della legge n. 186/2003.

La presente proposta di immissione in ruolo per docenti di religione, tramite scorrimento della prorogata graduatoria del 2004 e svolgimento del nuovo concorso, permetterebbe di coprire i 3.971 posti vacanti e disponibili al 31 agosto 2014 (colonna E) e dei 1.568 posti (colonna I) che si renderanno liberi a seguito del turnover nei prossimi 6 anni.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Docenti di religione immissioni in ruolo nel triennio 2005/2007	Rilevazione Organico effettivo a.s. 2014/2015 100%	Rilevazione Organico effettivo a.s. 2014/2015 Calcolato 70%	Docenti di Religione a T.I. in servizio a.s. 2013/2014	Disponibilità ai fini della copertura del 70% a.s. 2014/2015	Posti vacanti a seguito cessazioni periodo 2008/2013	Posti vacanti e disponibili a seguito incremento organico	Aspiranti presenti in graduatoria concorso D.G. 2 febbraio 2004 e da immettere in ruolo tramite eventuale PROROGA GRADUATORIA	Docenti di religione a T.I. che matureranno il diritto alla pensione (legge Fornero) nei prossimi 6 anni
TOTALE	15.366	23.991	16.794	12.823	3.971	2.543	1.428	2.778	1.568

In questo modo l'assunzione dei docenti di religione per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili avverrebbe secondo le modalità indicate nel documento "La buona scuola", ma con uno slittamento di soltanto due anni rispetto alle assunzioni previste nel predetto documento; in ogni caso sarebbe certamente rispettosa dell'attuale condizione lavorativa dei docenti di religione sopra descritta.

Assunzioni	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2012
Graduatoria prorogata	50%	50%	50%	0%	0%	0%
Concorso	0%	0%	0%	100%	100%	100%

La particolare condizione degli incaricati annuali di religione che prevede, al quinto anno di insegnamento, il diritto all'inquadramento economico e alla progressione economica di carriera come per il personale a tempo indeterminato (DPR 399/88), fa sì che l'immissione in ruolo di questo personale – così come è avvenuto per quelli assunti a tempo indeterminato a seguito del concorso del 2004 nel triennio 2005/2007 – è a parità di costi oppure a risparmio (v. la relazione tecnica). Ipotizzando l'immissione in ruolo al 1° settembre 2015 di 3.782 docenti di religione già inquadrati al 31 agosto 2015 in qualità di incaricati annuali di religione nella fascia stipendiale 15-20, si avrebbe una immissione in ruolo a costi zero.

L'immissione in ruolo degli incaricati annuali di religione è a parità di costi oppure a risparmio

Spesa retribuzione 3.971 docenti di religione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017	€ 143.860.256,00
Spesa retribuzione 3.971 docenti di religione incaricati annuali dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017	€ 158.342.033,61

Per maggiori dettagli sul possibile risparmio, si veda la relazione tecnica.

Tale provvedimento si colloca nell'orizzonte di immissione in ruolo del personale docente previsto dal documento "La buona scuola". Diversamente, azzerare tutte le graduatorie precedenti (GAE e ultimi concorsi), bandire un nuovo concorso per gli altri docenti e non utilizzare anche per i docenti di religione tale modalità di superamento del precariato sarebbe una palese ingiustizia nei confronti di una categoria di docenti che offrono una prassi di insegnamento altamente qualificato agli studenti e promuovono da tempo la propria formazione professionale. Pertanto, nessuna osservazione potrà essere sollevata per negare al docente di religione, che è un lavoratore della scuola al pari dei docenti di altre discipline, "un percorso professionale stabile e sereno" che metta fine alla propria condizione di precariato.

Il documento del Governo Renzi evidenzia che la Corte di giustizia europea si sta occupando del fenomeno del precariato della scuola in Italia; a maggior ragione allora le soluzioni da perseguire non possono trovare attuazione sulla base di una discriminazione tra i diversi insegnamenti scolastici impartiti. Solo la valorizzazione di tutte le componenti del contesto scolastico potrà rivalutare "l'alta responsabilità professionale e civile di chi fa nel nostro Paese il mestiere più nobile e bello: quello di aiutare a crescere le nuove generazioni".

La presente proposta di immissione in ruolo del personale docente di religione inserito nelle graduatorie del concorso del 2004 necessita però di una formalizzazione che di fatto proroghi la validità delle predette graduatorie fino al 2017. L'attuale Governo ha predisposto già per il concorso del 2012, tramite l'amministrazione del Miur, con D.M. prot.AOOUFGAB 0000356 del 23/05/2014, una norma che consente di utilizzare la graduatoria del concorso bandito con decreto direttoriale n.82 del 24 settembre 2012 per le immissioni in ruolo del personale docente nell'a.s. 2014/2015 e, secondo quanto previsto dal documento "La buona scuola", anche per l'a.s. 2015/2016.

Pertanto, si propone il seguente articolo da inserire in un decreto direttoriale.

Art.1

I candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nei limiti del 50 per cento dei posti previsti dall'art.2 della legge 186/2003 ai sensi dell'art.400, comma 17 del decreto legislativo n.297 del 1994.

2014



**[VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE
DELL'IRC SECONDO LE MODALITÀ
PREVISTE PER ALTRI INSEGNAMENTI]**

Orazio Ruscica, Segretario Nazionale Snadir

Premessa

Le Nuove Indicazioni Nazionali per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di secondo grado (firmate il 28 giugno 2012 e pubblicate in G.U. n° 242 del 16 ottobre 2012 con DPR 20 agosto 2012) completano il quadro di riferimento per il predetto insegnamento in tutti i gradi scolastici delle scuole italiane; per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione i Nuovi Traguardi Educativi sono stati approvati e trasmessi con il DPR 11 febbraio 2010.



L'insegnamento della religione cattolica è presente nella scuola italiana in quanto è riconosciuto il *valore della cultura religiosa e i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico culturale del popolo italiano*; esso, inoltre, è collocato a pieno titolo – come previsto dall'art. 9, comma 2 della legge 25 marzo 1985, n.121 – nel quadro delle finalità della scuola. Tale insegnamento, pertanto, non presenta la religione a dei cristiani, ma a degli italiani, cioè non ad una categoria di persone che si qualificano per una appartenenza religiosa, ma a degli studenti che si presentano a scuola per ricevere dei contenuti culturali. Conseguentemente i precedenti programmi e le Nuove

Indicazioni per l'insegnamento della religione cattolica presentano in modo molto rigoroso contenuti culturali che propongono linee generali e competenze distinte dalla catechesi: cioè arricchire *“la formazione globale della persona”*, offrire *“contenuti e strumenti che aiutano lo studente a decifrare il contesto storico, culturale e umano della società italiana ed europea, per una partecipazione attiva e responsabile alla costruzione della convivenza umana”*, promuovere

“la conoscenza del dato storico e dottrinale su cui si fonda la religione cattolica (...) in relazione con la realtà e le domande di senso che gli studenti si pongono, nel rispetto delle convinzioni e dell'appartenenza confessionale di ognuno”; promuovere *“tra gli studenti la partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace”*. Ora, le Nuove Indicazioni Nazionali per l'insegnamento della religione cattolica, così come anche i precedenti programmi, non danno adeguate indicazioni in relazione alla valutazione scolastica dell'insegnamento della religione cattolica.

Dal Concordato del 1929 al Regolamento sulla valutazione del 2009

Le modalità valutative del percorso dell'Irc sono state introdotte con il Concordato del 1929 (legge 27/5/1929, n.810), a seguito di una considerazione pedagogico-filosofica di stampo gentiliano: la religione non è una *“materia”*, ma il coronamento del corso di studi. E, anche se questa considerazione, nella filosofia idealista del pensatore italiano, sarebbe dovuta valere solo per le scuole elementari, e non per la scuola secondaria (dove il suo posto sarebbe stato preso dalla filosofia, secondo i dettami hegeliani dello spirito assoluto), nella legge che ne seguì questo dettame diventò norma per tutti i gradi dell'ordinamento scolastico del Regno d'Italia. L'art.36 della legge 810/1929 recita testualmente: *“L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie”*

Essendo, quindi, l'insegnamento della religione cattolica non una materia, non si poteva ovviamente valutare l'apprendimento, ma solo l'interesse e la partecipazione, con un breve

Le Nuove
Indicazioni per
l'insegnamento
della religione
cattolica
presentano in
modo molto
rigoroso
contenuti
culturali che
propongono
linee generali e
competenze
distinte dalla
catechesi

giudizio che escludeva, per questa materia, la possibilità di essere “rimandati” o la possibilità di partecipare agli esami. L’art. 4 della legge 824/1930 recita: “Per l’insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura dell’insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae”.

La CM n. 20/1964 suggeriva¹ per consuetudine l’uso dei seguenti giudizi sintetici: scarso, sufficiente, molto e moltissimo.

La legge 4 agosto 1977, n. 517 eliminò nel primo ciclo di istruzione la valutazione tramite il voto numerico, equiparando nella forma la valutazione delle altre discipline a quella dell’insegnamento della religione cattolica. Nel grado di istruzione secondaria superiore, invece, è rimasta inalterata la valutazione numerica per le altre discipline e per l’insegnamento della religione cattolica il giudizio sintetico.

Legge 824/1930, un diverso e superato contesto culturale e giuridico: l’insegnamento della dottrina cristiana come fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica

Le nuove pagelle e/o schede personali² degli alunni - a seguito della legge 517/1977 - non riportarono più la nota richiamata dalla circolare n.20/1964; in particolare è bene evidenziare come nella scuola dell’obbligo la formulazione della valutazione cambiò in modo positivo: dal voto numerico si passò all’utilizzo di una scala di giudizi: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente³. Quindi nella scuola dell’obbligo le modalità di valutazione dell’insegnamento della religione cattolica furono equiparate a quelle delle altre discipline. Nella scuola superiore invece è rimasto l’uso del voto numerico.

La revisione concordataria (legge 121/1985), pur affermando il valore culturale dell’insegnamento della religione cattolica, non ha esplicitamente introdotto una precisa modalità valutativa. Invece,

¹ Nulla è innovato per quanto riguarda la Religione, rispetto alla consueta attribuzione di uno dei seguenti giudizi sintetici: moltissimo, molto, sufficiente, scarso. Ciò è chiaramente indicato nella nota n. 1 posta in calce alla pagella, con riferimento, separatamente, all’interesse e al profitto. E’ appena il caso di osservare che quanto sopra è diretta conseguenza della particolare disciplina prevista per la Religione dalla legge 5 giugno 1930, n. 824

² Vedi art. 9 legge 4 agosto 1977, n. 517; CM 286/1987; CM 11/1987; CM 237/1993; CM 288/1995; CM 491/96; CM 291/00

³ CM 491/1996

l'Intesa attuativa della predetta legge ha rinviato a *“quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento”* (punto 2.7 del DPR 751/1985).

L'art. 309, comma 4 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 ha riportato letteralmente la disposizione dell'art. 4 della legge 824/1930: *“Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di*

Ad oggi riteniamo
che siano maturi i
tempi per un
radicale
cambiamento nella
valutazione
dell'insegnamento
della religione
cattolica sia nel
primo ciclo di
istruzione che
nella secondaria di
secondo grado

esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae”.

L'art.3 del D.L. 137/2008, convertito in legge 169 del 30 ottobre 2008, ha ripristinato - dopo 31 anni – il voto numerico per *“la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze”* nel primo ciclo di istruzione. Questa norma sembrava aprire la possibilità per l'insegnamento della religione cattolica nel primo ciclo di istruzione di utilizzare la valutazione numerica.

Il Regolamento che ha definito il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti (DPR n.122 del 22 giugno 2009) ha stabilito che *“la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,*

relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121”.

Pertanto, la novità della valutazione numerica per il primo ciclo di istruzione non si applica all'insegnamento della religione cattolica, ribadendo così il contenuto della legge 824/1930 - presente nell'art.309 del D.L.vo 297/1994 - che ha le proprie radici in un diverso e superato contesto culturale e giuridico: l'insegnamento della dottrina cristiana come fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica.

Per una valutazione numerica dell'Irc

Ad oggi riteniamo che siano maturi i tempi per un radicale cambiamento nella valutazione dell'insegnamento della religione cattolica sia nel primo ciclo di istruzione che nella secondaria di secondo grado. Da una parte si dovrebbe eliminare finalmente la scheda di valutazione separata, già privata del suo valore nei fatti (soprattutto dove esiste lo scrutinio elettronico ed i genitori vanno a consultare i risultati conseguiti dai figli direttamente sul web) e dall'altra sarebbe utile adeguare la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica alle valutazioni delle altre discipline, essendosi finalmente placate tante polemiche ideologiche ed avendo l'insegnamento della religione cattolica una sua collocazione culturale all'interno della scuola, secondo le sue finalità.

L'insegnamento della religione cattolica svolge un servizio culturale all'interno del sistema di istruzione in quanto offre agli studenti gli strumenti per capire e comprendere come gli uomini hanno vissuto il loro rapporto con l'Altro e come tutto ciò ha lasciato un affascinante segno di presenza nella loro cultura e in particolare nelle categorie storiche della nostra Repubblica italiana.

L'insegnamento della religione, dunque, è impartito secondo le finalità della scuola, cioè è iscritto nelle finalità di una scuola storicamente presente, con la sola indicazione che si tratta di una religione cattolicamente intesa.

L'uniformità di gestione della disciplina religione cattolica rispetto all'intero corpo del curriculum è un dato di fatto considerato che la strutturazione delle Indicazioni è omogenea ai profili di tutti gli ordini di scuole e che la disciplina viene

Sarebbe opportuno predisporre una norma legislativa che, affermando chiaramente che la valutazione periodica ed annuale dell'insegnamento della religione cattolica mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, sopprimesse l'art. 309, comma 4 D.Lvo 197/1994, l'art. 4 della legge 824/1930, e ogni altra disposizione incompatibile, e inserisse la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione del voto numerico espresso in decimi

inserita nei progetti e nelle programmazioni dei consigli di classe.

Risulta, pertanto, singolare che nel momento didatticamente rilevante della valutazione periodica e finale, l'Insegnante di religione "si separi/distingua con una valutazione diversa" dal consiglio stesso, configurando così una reale discriminazione all'interno del compito svolto dagli studenti e il rischio di una perdita di significato del lavoro stesso, tanto che agli occhi di qualsiasi cittadino, appare chiaro - quanto alla determinazione del credito scolastico - che *"se si parte dal presupposto (non seriamente dubitabile alla luce...delle sentenze costituzionali [intervenute sulla materia]) secondo cui l'insegnamento della religione (o di altro corso alternativo) diviene obbligatorio dopo che è stata effettuata la scelta, allora non si vede la ragione per la quale la valutazione dell'interesse e del profitto con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione non debba essere valutato"* (CdS, VI, 7 maggio 2010, n. 2749).

In sintesi, quindi, riteniamo di poter sostenere che la odierna valutazione dell'insegnamento della religione cattolica risulta non più significativa e conforme allo stato attuale delle cose, superata dai "fatti" della prassi didattica (ed anche dalle tecnologie utilizzate) e frutto quasi esclusivo di una prassi discriminatoria dettata da anacronistiche posizioni ideologiche e non certamente finalizzate al bene scolastico degli alunni.

A tal fine è opportuno predisporre una norma legislativa che, affermando chiaramente che la valutazione periodica ed annuale dell'insegnamento della religione cattolica mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, sopprimesse l'art. 309, comma 4 del D.L.vo 197/1994, l'art.4 della legge 824/1930, e ogni altra disposizione incompatibile, e inserisse la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione del voto numerico espresso in decimi.

Pertanto, si propone il seguente articolo da inserire in una prossima proposta/disegno/decreto legge:

Art.1

Il comma 4 dell'art.309 del D.Lvo 16 aprile 1994 n.297 è sostituito dal seguente: *"La valutazione periodica e annuale dell'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, è espressa secondo le modalità definite per tutte le altre discipline scolastiche"*.

Miglioriamo la buona scuola

16 novembre

2014

I docenti di religione non vogliono saperne dell'abolizione degli scatti di anzianità e dell'introduzione di un percorso di carriera che premi soltanto il 66% dei docenti ogni tre anni. Sì, invece, allo scorrimento della graduatoria del concorso 2004, nuovo concorso per docenti di regione e introduzione del voto numerico per l'insegnamento della religione cattolica.

Risultati del
sondaggio on
line proposto
dallo SNADIR
sul rapporto
"La buona
scuola"



I docenti di religione non vogliono saperne dell'abolizione degli scatti di anzianità e dell'introduzione di un percorso di carriera che premi soltanto il 66% dei docenti ogni tre anni. Boccia senza appello anche la chiamata diretta da parte dei presidi sulla base di un Registro nazionale dei docenti. Pollice verso pure riguardo alla possibilità per famiglie e studenti di scegliere i programmi di studio. Sì allo scorrimento della graduatoria del concorso 2004, nuovo concorso per docenti di religione e introduzione del voto numerico per l'insegnamento della religione cattolica.

E' quanto emerge dai risultati del **sondaggio on line** condotto dallo SNADIR sul Rapporto "La buona scuola" e lanciato a pochi giorni dall'avvio della consultazione web del Governo per consentire ai partecipanti di esprimere il loro livello di gradimento sia riguardo alle proposte avanzate nel progetto Renzi-Giannini che alle soluzioni offerte dallo Snadir per migliorare la scuola italiana.

L'indagine, partita il 26 settembre, è stata pubblicata nel sito www.snadir.it e ha raccolto le opinioni di 1.157 insegnanti fino al 15 novembre scorso. Le diciotto domande poste dal questionario hanno riguardato scatti di anzianità, precari, reclutamento, carriera, merito, programmi di studio, alternanza scuola/lavoro, e finanziamenti privati alla scuola pubblica statale, scorrimento della graduatoria del concorso del 2004, nuovo concorso per docenti di religione, introduzione del voto numerico per l'irc.

I dati più significativi in termini di risposte negative riguardano gli scatti di anzianità, la chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici e le progressioni di carriera basate sul merito e attribuite al 66% dei docenti ogni tre anni.

Alla domanda "*Sei d'accordo con l'abolizione degli scatti di anzianità?*" (Q 15), l'92,6% ha risposto "No", il 9,24% "Poco", il 3% "Abbastanza" lo 0,7% e il 2% "Sì". Risultati in linea con quelli del quesito "*Come valuti la proposta di istituire un percorso di carriera che premi soltanto il 66% degli insegnanti ogni triennio?*" (Q 2), al quale l'76,3% ha risposto "Pessima", l'8,5% "Discreta", il 3,9% "Buona" e lo 0,6% "Ottima". A ciò si aggiunge la richiesta pressante da parte dei docenti di religione che venga sottoscritto un nuovo CCNL, sia per la parte normativa che per quella economica, con un adeguamento stipendiale a livello europeo (95,8%).

Riguardo alla chiamata diretta dei docenti da parte dei dirigenti scolastici (Q 11), il 72,1% si è dichiarato contrario, il 12% "Poco" favorevole, il 6% "Abbastanza" favorevole e il 7% favorevole.

Anche la proposta di far scegliere i programmi di studio ad alunni e famiglie (Q 9) incontra il marcato disappunto degli insegnanti: il 75,7% si definisce contrario, il 15% "Poco d'accordo", il 4,6% "abbastanza d'accordo" e il 2,7% d'accordo.

Interpellati sul tema dell'immissione in ruolo dei 148mila precari attualmente inseriti nelle GaE (Q

10), più della metà (61,8%) degli insegnanti ha risposto di essere d'accordo, il 14,8% "abbastanza", il 5,1% "poco" e il 9,3% è contrario.

Il 57,8% (46,3%+11,5%) è d'accordo ad utilizzare le graduatorie del concorso del 2004 per una immissione in ruolo dei docenti di religione presenti nella predetta graduatoria nella misura del 50% dei posti e, ovviamente, per le Regioni dove ancora sono presenti le graduatorie (Q 7).

Alla domanda: *"Sei d'accordo che il Piano di assunzione dei 148.000 docenti debba contare anche i 2.778 docenti di religione presenti nelle graduatorie del concorso del 2004?"* (Q 6) l'89% ha risposto affermativamente, abbastanza d'accordo il 4,6%, poco d'accordo l'1,3%, contrario il 2,7%.

In merito al metodo di reclutamento, il 52,5% si dichiara d'accordo all'assunzione soltanto tramite concorso, dopo lo svuotamento delle GaE" (Q 3), il 10,6% "abbastanza", l'8,4% "Poco" e il 20,3% è contrario.

Riguardo alla necessità di indire un nuovo concorso per docenti di religione nel 2017 (Q 5), vengono espresse posizioni differenziate in eguale misura: è sostanzialmente d'accordo il 45% (38,3% +6,7%), mentre il 45,1% (9,1%+36%) è contrario.

La risposta alla domanda: *"Sei d'accordo che il concorso per docenti di religione debba essere indetto nel 2016, in coincidenza con quelli delle altre discipline?"* (Q 8) evidenzia una posizione abbastanza chiara: il 66,7% è d'accordo, il 6,5% è abbastanza d'accordo, il 3,9% è poco d'accordo e il 19% è contrario.

Le indicazioni fornite dai diretti interessati circa i parametri cui far riferimento per la prossima selezione concorsuale (Q 4). Nell'ordine, vengono indicati: la valutazione del servizio (24,3%), i titoli di studio (21,2%), la capacità di trasmettere le conoscenze (20,2%), la competenza disciplinare specifica (19,5%) e le competenze digitali/multimediali (10,3%).

Il potenziamento dell'alternanza scuola/lavoro (Q 1) viene considerato invece complessivamente positivo: per il 39,3% dei docenti è "buono", per il 19,7% "discreto", a ritenerlo "ottimo" è il 19,5% mentre incassa un giudizio "pessimo" dall'8,6%.

Leggermente negativa (48,4% contro il 47,9%) la posizione espressa in merito all'ingresso di risorse private per finanziare la scuola pubblica statale (Q 13): "poco d'accordo" il 19,9% e contrario il 28,5%, contro il 15,9 che si dichiara "abbastanza d'accordo" e il 32% d'accordo.

La maggioranza dei partecipanti al sondaggio accoglierebbe positivamente la possibilità di dedurre fiscalmente contributi volontari che le famiglie versano alle scuole (Q 12). E' d'accordo il 78,1%, "abbastanza favorevole" il 7,1%, "poco" il 2,8% e il 5,2% "per niente".

Il 90,2% (82,2%+8%) degli insegnanti di religione chiede la possibilità di lavorare *"dentro la scuola ma fuori dalla classe"*, ossia di essere ricompresi nel meccanismo dell'organico funzionale.

La maggioranza degli insegnanti di religione ritiene che le nomine sul 30% dei posti in organico devono essere effettuate rispettando la procedura prevista dall'art. 2, comma 10 della legge 186/2003 (Q 17): il 56,1% è d'accordo, il 13,9% è abbastanza d'accordo, invece l'8,5% è poco d'accordo e il 12,5% non è d'accordo.

Infine, l'89,4% dei docenti di religione esige che occorre introdurre il voto numerico per la valutazione degli studenti che si avvalgono dell'IRC (Q 18), il 4,3% è abbastanza d'accordo, mentre l'1,8% è poco d'accordo e lo 0,9% è contrario.

I risultati del nostro sondaggio evidenziano, dunque, che i docenti di religione sono ben consapevoli di ciò che va conservato e custodito e di ciò che va migliorato nel sistema scolastico italiano. Lo Snadir si farà portavoce presso il Miur, anche in un prossimo incontro istituzionale, delle proposte di cambiamento presentate dai docenti di religione, proposte che vogliono rendere la scuola italiana un luogo accogliente per i nostri ragazzi e capace di assicurare a ciascuno di loro il successo scolastico. Al Miur e al Governo il compito di accogliere le idee innovative dei docenti di religione, cosa che permetterà alla scuola italiana di diventare una realtà migliore, in grado di essere collocata all'avanguardia nel panorama scolastico internazionale.


Prof. Orazio Ruscica

Segretario Nazionale Snadir

Q 1. Come valuti il potenziamento dell'alternanza tra scuola e lavoro ?

Hanno risposto: 1.117


Hanno saltato la domanda: 40





Q 2. Come valuti la proposta di istituire un percorso di carriera che premi soltanto il 66% degli insegnanti ogni triennio?

Hanno risposto: 1.121

Hanno saltato la domanda: 36






Q 5. Sei d'accordo che il concorso per docenti di religione debba essere indetto nel 2017, in coincidenza con la richiesta dei titoli previsti dal Dpr 175/2012 (Nuova Intesa)?

Hanno risposto: 1.118


Hanno saltato la domanda: 39






Q 6. Sei d'accordo che il piano di assunzione dei 148.00 docenti debba contare anche i 2.778 docenti di religione presenti nelle graduatorie del concorso del 2004?

Hanno risposto: 1.123

Hanno saltato la domanda: 34








Q 11. Sei favorevole alla chiamata diretta dei docenti da parte dei dirigenti scolastici?

Hanno risposto: 1.125


Hanno saltato la domanda: 32





Q 12. Sei favorevole alla deducibilità fiscale dei contributi volontari che le famiglie versano alle scuole?

Hanno risposto: 1.116


Hanno saltato la domanda: 41






Q 15. Sei d'accordo con l'abolizione degli scatti di anzianità?



Hanno risposto: 1.127 Hanno saltato la domanda: 30



Q 16. Ritieni che il Governo si debba impegnare a sottoscrivere il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) già scaduto nel 2009?

Hanno risposto: 1.118 Hanno saltato la domanda: 39





© SNADIR 2014

PETIZIONE A GARANZIA DEL LAVORO DI TUTTI GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

I sottoscrittori della presente petizione tenuto conto:

1. dell'art.9.2 della legge 121/1985 (revisione del Concordato) che "riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica";
2. del punto 2.7 del DPR 751/85 e del 2.8 del DPR 175/2012 (Intesa CEI - MPI) che " gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti";
3. dei titoli di qualificazione professionale richiesti dal DPR 751/85 e DPR 175/2012, che sono titoli di livello universitario;
4. della legge 186/2003 concernente "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado. (GU n. 170 del 24-7-2003)";
5. del Decreto Dirigenziale del Miur (D.D.G. 2 febbraio 2004) - Concorsi riservati, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione

CHIEDONO

- a) la trasformazione dell'**attuale graduatoria di merito** a seguito del concorso (legge 186/2003; D.D.G. 2 febbraio 2004) **in graduatoria ad esaurimento**, così come già avviene per le altre discipline, che garantisca la progressiva immissione in ruolo ai docenti di religione vincitori di concorso;
- b) l'indizione e l'espletamento di **nuovo concorso** per titoli ed esami riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni, da svolgersi **per i posti disponibili fino alla quota del 70% prevista dalla legge 186/2003**;
- c) che sia attribuito all'insegnamento della religione cattolica un **codice di classe di concorso o di abilitazione all'insegnamento**, quale riconoscimento del nuovo status giuridico determinato dall'accesso nella scuola a mezzo di concorso pubblico (Legge n. 186/2003);
- d) che sia consentito esplicitamente anche ai docenti di religione la **valutazione del servizio di religione nelle graduatorie ad esaurimento, l'accesso ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione e dell'idoneità all'insegnamento e ai TFA speciali per altre discipline**;
- e) che la **valutazione periodica ed annuale** dell'insegnamento della religione cattolica **sia espressa secondo le modalità definite per tutte le altre discipline scolastiche**.

I sottoscrittori della presente petizione sostengono le richieste formulate dallo **SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione** e, pertanto, chiedono che vengano definite in tempi brevissimi le norme richieste per gli IdR rispettose del loro profilo professionale, così come è stato disposto in questi ultimi anni per il personale precario della scuola, e che non li si discrimini nel godimento dei diritti per motivi ideologici, i quali non possono e non devono costituire ostacolo al riconoscimento del servizio che, parimenti agli altri insegnanti, essi offrono agli studenti, alle famiglie ed alla cultura italiana. I sottoscrittori della presente petizione autorizzano (ai sensi dell'art.13 D.L.vo 196/2003) l'utilizzazione e consentono il trattamento dei loro dati personali nella misura necessaria al perseguimento delle finalità della presente petizione.

N.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					